

Codice A1816B

D.D. 2 aprile 2024, n. 730

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Idraulica 7429 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica sul T. Grana, finalizzati alla messa i sicurezza del corso d'acqua in località Sant'Anna e nel tratto lungo via Ripoiria, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Richiedente: Comune di Bagnolo Piemonte.



ATTO DD 730/A1816B/2024

DEL 02/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Regio Decreto n. 523/1904 – Polizia Idraulica 7429 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica sul T. Grana, finalizzati alla messa i sicurezza del corso d’acqua in località Sant’Anna e nel tratto lungo via Ripoiria, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Richiedente: Comune di Bagnolo Piemonte

Premesso che:

- in data 03/01/2024, con nota assunta al prot. n. 251/A1816B, il Comune di Bagnolo Piemonte con sede legale in Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5, 12031, Bagnolo Piemonte (CN), ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica sul T. Grana, finalizzati alla messa i sicurezza del corso d’acqua in località Sant’Anna (intervento 1) e nel tratto lungo via Ripoiria (intervento 2), nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- all’istanza, così come integrata in data 11/03/2024 con nota assunta al prot. n. 12800-12874/A1816B, a seguito della richiesta da parte del Settore tecnico regionale – Cuneo del 15/01/2024, prot. n. 1520/A1816B, sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’Ing. Fabrizio Roagna (tav 01 relazione illustrativa – relazione di calcolo, tav 02 relazione idraulica, tav 11 documentazione fotografica, tav 12 corografia bacino imbrifero, tav 13 cartografia intervento 1, tav 14 cartografia intervento 2, tav 15 planimetria int 1, tav 16 sezioni int 1, tav 17 particolare briglia, tav 18 planimetria int. 2, tav 19 sezioni int. 2, tav 20 sezioni int. 2), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.;
- l’intervento 1, in località S. Anna, prevede la realizzazione di una nuova scogliera di protezione spondale lungo la sponda sinistra, di lunghezza pari a 35 m ed altezza media pari a circa 3.00 m fuori terra, al fine di completare la difesa spondale del tratto lungo via Sant’Anna, la ricucitura di un tratto di scogliera esistente e la sistemazione e il ripristino di una soglia esistente in cls posta a valle del ponte;
- l’intervento 2 consiste nella realizzazione di una nuova scogliera lungo la sponda destra del T.

Grana, di lunghezza pari a 102 m ed altezza media pari a circa 3.20 m fuori terra, al fine di realizzare una difesa spondale a protezione delle abitazioni esistenti lungo via Ripoirà, e nel consolidamento della fondazione di una scogliera esistente, posta a monte in sponda sinistra, mediante inserimento di una soglia in blocchi di cava cementata e di due pennelli interrati.

- con nota prot. n. 600/A1816B del 08/01/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Considerato che:

- il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica – Progetto Esecutivo (D.lgs. n. 36/2023) è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 13/12/2023 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 06/03/2024 relativa alle integrazioni;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte dei funzionari incaricati del Settore tecnico regionale – Cuneo, al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, così come integrati in data 11/03/2024, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Grana.

Dato atto che per gli interventi in oggetto, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A (“tabella canoni”) prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a realizzare gli interventi di sistemazione idraulica sul T. Grana, finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua in località Sant'Anna e nel tratto lungo via Ripoirà, nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b) i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
- le scogliere dovranno essere risolte a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza (almeno 1,5 m a 45°) per l'ammorsamento nella sponda e perfettamente raccordate alle opere esistenti e/o di nuova realizzazione;
 - in assenza di piano di posa in roccia, il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - la scogliera dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda preesistente, ovvero prima dell'evento franoso oggetto dell'intervento di ripristino, al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale delle scogliere non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insistono;
 - le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a 15 KN;
- c) l'eventuale materiale di risulta proveniente dall'installazione di opere di cantiere provvisori e dagli scavi in alveo per la realizzazione dei piani d'imposta, dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d) nel caso in cui si installino opere provvisorie interferenti con l'alveo del torrente Grana, il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- e) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- f) le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g) nel caso in cui si installino opere provvisorie interferenti con l'alveo del torrente Bronda e durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h) è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j) al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k) le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al

verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

l) il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

m) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

n) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;

o) il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

p) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

q) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Geol. Antonio Pagliero
Geom. Luca Menardi

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori